

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura GPL (propano sfuso) per la produzione di acqua calda e riscaldamento comprensivo del comodato d'uso gratuito di n. 4 serbatoi di Litri 5000 cadauno

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), ha per oggetto la fornitura del GPL per la produzione di acqua calda e riscaldamento a favore della popolazione detenuta per il periodo 2024/2026.

- **Stazione Appaltante:** CASA CIRCONDARIALE DI VIBO VALENTIA sede legale in Contrada Cocari PI :96006930794 Codice Univoco F74O0K
- **Responsabile del procedimento (RUP):** dott.ssa Luisa Santoro Funzionario Contabile, che è possibile contattare al numero telefonico 00963/262122 Interno 2120) in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale marialuisa.santoro @giustizia
- **Punto ordinante della procedura e Responsabile Unico di Progetto:** Dottoressa Angela Marcello- Funzionario Delegato della Casa Circondariale di Vibo Valentia
- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):** individuato dalla Stazione appaltante, il cui nominativo sarà indicato prima dell'avvio dell'esecuzione dell'appalto;
- **Referente interno – Incaricato dell'Ente:** Persona designata dall'Ente ad effettuare le segnalazioni;
- **Appaltatore/Fornitore:** l'Impresa Affidataria che sottoscrive il contratto con l'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva di designare ulteriori referenti a supporto del R.U.P. e del D.E.C. nominati limitatamente al controllo dell'esecuzione.

IL CPV relativo al servizio è **09133000-0** -

Art. 2 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La fornitura prevede incluso la Concessione in Comodato d'uso di

- n.4 serbatoi fuori terra di lt 5000 cadauno completi di tutti gli accessori di sicurezza e misurazione del GPL conformi alla normativa vigente con relative certificazioni omologate
- n.4 gruppi di riduzione e regolazione di alta pressione 1° stadio concessi in comodato d'uso gratuito
- n.4 gruppi di riduzione e regolazione di bassa pressione 2° stadio concessi in comodato d'uso gratuito

- la ditta si impegna inoltre al costante monitoraggio del livello di gpl atto a garantire la continuità di erogazione all'impianto termo-idraulico collegato alla produzione ed acqua calda e riscaldamento della popolazione detenuta comunicando prontamente alla direzione la necessità di alimentazione e la richiesta di accesso finalizzata al mantenimento dei livelli minimi di sicurezza di gpl necessari a alimentare gli impianti e renderli sempre attivi e funzionanti.
- A verificare costantemente la funzionalità dei serbatoi concessi in comodato d'uso ed a sostituire prontamente ogni accessorio o raccordo che comprometta l'efficiente erogazione del servizio

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di anni (2024/ 2026), decorrenti dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del D. Lgs 36/2023 La Casa Circondariale si riserva la facoltà di prorogare il contratto per mesi 12 , alle medesime condizioni del presente capitolato d'oneri e di esercitare ulteriori opzioni, così come indicato nel successivo articolo 4.

Nei casi sopra indicati le prestazioni dovranno essere eseguite con le stesse modalità e clausole previste nel capitolato d'oneri ed alle stesse condizioni economiche del contratto.

Art. 4 IMPORTO DELL'APPALTO ED OPZIONI CONTRATTUALI

L'importo dell'appalto è stimato in circa Euro 430.000,00 al netto dell'IVA e comprensivo di accise ,stimato tenuto conto al consumo medio annuo pari a 385774 Litri annui importo presunto stimato sul consumo annuo medio massimo determinato sulla base dello storico degli ultimi anni.

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo delle eventuali opzioni di cui sopra, è così quantificato:

Descrizione opzione	Euro (imponibile)
Importo stimato servizio	430.000,00
OPZIONE: proroga (art. 120, comma 10)	215.000,00
TOTALE	645.000,00

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- Il presente capitolato speciale di appalto;
- Le garanzie di cui all'art. 33 del presente capitolato speciale;

- L'offerta economica presentata dall'Appaltatore.

Art. 6 - Norme regolatrici del contratto

Il Fornitore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, norme tra cui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";
- Tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- Tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Il Codice Civile.

Art. 7 - Caratteristiche del servizio

- Il fornitore si impegna al costante monitoraggio del livello di gpl atto a garantire la continuità di erogazione all'impianto termoidraulico collegato alla produzione ed acqua calda e riscaldamento della popolazione detenuta comunicando prontamente alla direzione la necessità di alimentazione e la richiesta di accesso finalizzata al mantenimento dei livelli minimi di sicurezza di gpl necessari a alimentare gli impianti e renderli sempre attivi e funzionanti.
- A verificare costantemente la funzionalità dei serbatoi concessi in comodato d'uso ed a sostituire prontamente ogni accessorio o raccordo che comprometta l'efficiente erogazione del servizio
- A costituire polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto

Art. 8 Esecuzione del Contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa affidataria.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore

Nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà utilizzare personale idoneo, a svolgere attività inerenti all'oggetto dell'appalto.

L'elenco dei dipendenti da autorizzare all'accesso per l'espletamento del servizio dovrà pervenire ad inizio appalto sulla posta elettronica certificata della C.C. di Vibo Valentia

L'Appaltatore dovrà applicare al proprio personale il Contratto Collettivo Nazionale indicato nella procedura di affidamento del Servizio che sarà affine alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'affidatario dovrà operare nell'esecuzione del contratto con diligenza professionale ai sensi del Codice Civile nel rigoroso rispetto della normativa privacy e delle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

Nello specifico l'Appaltatore deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività;

In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del contratto e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.

In caso di inottemperanza le Amministrazioni potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni con un anticipo di almeno 7 giorni naturali e consecutivi.

Art. 10 – MONITORAGGIO MANUTENZIONI

La Ditta dovrà impegnarsi a tenere aggiornate le scadenze per interventi obbligatori nonché l'indicazione degli interventi effettuati.

Si occuperà inoltre di tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria sull'impianto di stoccaggio GPL(serbatoi ed accessori) concessi in comodato senza alcun onere aggiuntivo.

Si occuperà inoltre del rilascio e l'aggiornamento di ogni certificazione antincendio richiesta dalla normativa vigente .

Art. 11 - Verifica di conformità

L'Amministrazione si riserva di controllare con continuità tutti gli interventi nelle diverse fasi di esecuzione. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da uno o più referenti operativi territoriali incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto.

La verifica di conformità ha lo scopo di accertarne la regolare esecuzione, delle prestazioni rese dall'appaltatore e certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle norme di settore.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art. 38 dell'allegato II-14 del D.lgs. 36/2023, entro 30 giorni dall'ultimazione dell'appalto il DEC emette il certificato di regolare esecuzione che dovrà essere confermato dal RUP.

Art. 12 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 13 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 14 - Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Art. 16 - Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice le seguenti penali:

a) penale per ritardo:

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di comminare all'appaltatore

- la penale dell'0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle tempistiche indicate all'art. 7,

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno

imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo,

Il responsabile del progetto o il Direttore dell'esecuzione, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del RUP avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 17 - Risoluzione

La Stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione dell'appalto;
- Mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente capitolato;
- Manifesta incapacità nell'esecuzione dell'oggetto del presente appalto;
- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- Interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n.5 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- Reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- Cessione del contratto
- Utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- Concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- Inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla

immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione di crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

Si applicano per le cessioni dei crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52.

Ai fini dell'opponibilità all'amministrazione aggiudicatrice, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all' amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'amministrazione aggiudicatrice qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'amministrazione aggiudicatrice, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori con questo stipulato.

Art. 19 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e dal disciplinare di gara che si intende qui richiamato.

Art. 20 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 21 – Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere elettronica ed **emessa mensilmente** , dovrà riportare le singole bolle di consegna emesse ai sensi della normativa vigente su bollettari certificati, il C.I.G. ed il prezzo del periodo di riferimento, avuto riguardo al listino della CCIA di Perugia aggiornato al periodo di riferimento e scontato alla percentuale di aggiudicazione.

Le fatture che non rispettano i requisiti di cui al presente articolo, verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere rimesse corrette, così come da indicazioni che verranno fornite dall'Ente. Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

Il R.U.P., validatane la regolarità, autorizza l'emissione delle fatture che dovrà avvenire tassativamente entro il mese successivo salvo disponibilità sugli O.A..

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, purché sia accertata la conformità dell'esecuzione ed in vigenza di regolarità previdenziale dell'Appaltatore.

I termini di cui sopra saranno interrotti qualora intervengano richieste di chiarimento.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.

A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC. Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge.

Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è inoltre subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.

L'appaltatore pertanto deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014 quindi al fornitore saranno pagate solo le spettanze relative alla parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment".

Art.22 - Obblighi di tracciabilità

Il fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire al Comune di Carpi ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione su detto conto.

Art. 23 - Revisione prezzi

Si applica la normativa vigente in materia.

Art. 24 - Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'affidatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del d.lgs. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del d.lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto in base ai casi contemplati dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023 e a cui si rinvia.

Art. 25 - Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di regolare esecuzione.

Art. 26 - Danni per responsabilità civile e polizza assicurativa

L'appaltatore è responsabile dei danni comunque arrecati ai mezzi di proprietà dell'Amministrazione appaltante e manleva pertanto l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle attività oggetto del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - ricomprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio e dovrà prevedere le seguenti estensioni:

- l'estensione dell'assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- l'estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l'appaltatore si avvalga - indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro - nell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- l'estensione della garanzia Rct ai danni a terzi da incendio di cose di proprietà o detenute dall'appaltatore o da persone di cui lo stesso sia tenuta a rispondere;
- l'estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, in consegna o custodia - a qualsiasi titolo o destinazione - all'Assicurato o a persone di cui lo stesso debba rispondere.

Qualora l'Appaltatore all'atto dell'affidamento della prestazione disponga già di una polizza R.C.T. che non risulti sufficientemente tutelante per l'Ente, in sede di rinnovo della rata annuale, sentito anche il parere del Broker dell'Ente, potrà essere richiesto un adeguamento dei massimali.

Art. 27 - Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di V.V.

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito dell'ente in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 29 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 30 - Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Direttore Angela Marcello: indirizzo PEC cc.vibovalentia@giustiziacert.it tel. +390963262122
- b) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- c) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- d) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b), tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- e) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della C.C. di Vibo Valentia implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto

Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

- f) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- g) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.